

PROVVEDIMENTO N. 2466 DEL 23 OTTOBRE 2006

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 1 DEL 15 MARZO 2006, CONCERNENTE LA PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, DI CUI AL TITOLO XVIII (SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI), CAPO VII (DESTINATARI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E PROCEDIMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

L'ISVAP

(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

VISTA la legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTI in particolare i commi 1 e 3 dell'art. 24 della citata legge 28 dicembre 2005, n. 262 i quali prevedono che l'ISVAP disciplini, con proprio regolamento, le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione ed agli altri principi in materia di giusto procedimento amministrativo;

VISTA la delibera assunta dal Consiglio nella seduta del 15 marzo 2006 con la quale è stato approvato il regolamento n. 1 del 15 marzo 2006, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

RITENUTA la necessità di modificare l'art. 3 (*Avvio del procedimento sanzionatorio*) alla luce di nuove esigenze di carattere organizzativo;

VISTA la delibera assunta dal Consiglio in data 19 ottobre 2006, con la quale sono state apportate modifiche al regolamento n. 1 del 15 marzo 2006, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

ADOPTA
le seguenti modifiche:

Art. 1
(Modifiche all'art. 3 del regolamento)

Il primo periodo del comma 2 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

"L'atto di contestazione, a firma congiunta di due Capi dei Servizi di cui alla lettera d) dell'art. 1 o, in caso di assenza o impedimento di uno di essi, da un Capo Servizio e da un Dirigente dei Servizi medesimi, è notificato ai soggetti destinatari delle sanzioni entro 120 giorni, ovvero entro 180 giorni per i soggetti residenti all'estero, dall'accertamento dei fatti."

Art. 2
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'ISVAP nonchè reso disponibile sul sito Internet dell'Autorità, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)